REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. GUARDIANO Alfredo - Presidente

Dott. OCCHIPINTI Andreina - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

Dott. MELE Maria Elena - Relatore

Dott. MAURO Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ge.Sa. nato a P il (Omissis)

avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'Appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria a firma dell'avv. Ma.Al., difensore della parte civile Kh.Bo. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data26 maggio 2025, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Prato che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Ge.Sa. responsabile del reato di atti persecutori aggravato commesso nei confronti di Kh.Bo. con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva, condannandolo alla pena di anni uno e mesi

quattro di reclusione.

2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza articolando quattro motivi di censura, di seguito sintetizzati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'avvio di Ge.Sa. al programma di giustizia riparativa dallo stesso richiesto. La Corte territoriale avrebbe ritenuto di ostacolo la mancanza del consenso della vittima, il cui coinvolgimento sarebbe necessario, nonché la mancata indicazione delle finalità della richiesta di coinvolgere "vittime surrogate". In tal modo la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 129-bis cod. pen., il quale contempla espressamente la possibilità di coinvolgere nel programma una vittima diversa da quella reale nel caso in cui questa non intenda aderirvi. Inoltre, non sono previste particolari formalità per l'accesso all'istituto. Difetterebbe altresì la motivazione con riguardo alle censure rivolte alla sentenza impugnata con cui si evidenziava l'irrilevanza della mancata istituzione dei centri a cui inviare l'imputato, come affermato dal giudice di primo grado.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 603, comma 2 e 495, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il giudice d'appello acquisito gli atti di altro procedimento penale (RGNR 3619/22), a carico dell'imputato e della medesima persona offesa-per maltrattamenti nei confronti del figlio di costei e definito dal GIP di Prato con decreto di archiviazione. Tali atti, ed in particolare le dichiarazioni rese dalla Kh.Bo. ad un'assistente sociale circa le reali motivazioni che l'avevano indotta a interrompere la relazione con Ge.Sa. - e cioè le difficoltà del figlio di accettare la relazione della madre con costui - sarebbero state determinanti per valutare l'attendibilità della persona offesa. Inoltre, la Corte territoriale, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria, aveva restituito alla difesa la produzione documentale, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice decida sulla nuova prova solo dopo aver acquisito la documentazione ad essa relativa.

2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nei reati di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen.

2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e al diniego del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen.

3. La parte civile ha depositato una memoria con cui, replicando alle censure svolte dall'imputato, chiede il rigetto del ricorso.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo, concernente il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, è fondato.

2.1. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto nell'ambito della giustizia penale, in aggiunta alla tradizionale risposta punitiva, il sistema della giustizia riparava, il quale riconosce all'autore del reato la possibilità di accedere, in ogni stato e grado del procedimento, ed altresì in fase esecutiva, ad un programma che, attraverso il coinvolgimento della vittima, ed eventualmente della comunità e con l'ausilio di mediatori qualificati, è finalizzato alla ricomposizione della fratturare relazionale prodotta dal fatto illecito (art. 42 decreto cit.).

Per quanto origini dalla commissione di un reato, il procedimento riparativo ha finalità, struttura e disciplina autonoma rispetto a quello penale.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore del reato e la prevenzione della recidiva. Esso, promuovendo la comprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente la responsabilizzazione dell'autore del reato e la risocializzazione dello stesso, potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma Cost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01).

L'art. 43, D.Lgs. n. 150 del 2022, nell'enunciare i principi generali e gli obiettivi della giustizia riparativa, prevede la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato (lett. a), l'equa considerazione dell'interesse della vittima e dell'autore dell'offesa (lett. b) e stabilisce che i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato e la responsabilizzazione dello stesso, nonché la ricostituzione dei legami con la comunità (comma 2).

Molteplici sono le tipologie di programmi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 150 del 2022, che possono essere elaborati da mediatori qualificati, al fine di consentire di tenere conto delle specifiche esigenze del caso concreto. Oltre alla mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, e al dialogo riparativo (diretto o indiretto) tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima, il richiamato art. 53 contempla ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa.

2.2. Il procedimento per l'avvio al programma è disciplinato dall'art. 129-bis cod. proc. pen., il quale stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre anche d'ufficio l'invio dell'imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa di riferimento.

Tale invio non consegue automaticamente all'istanza dell'interessato, ma richiede una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, secondo i criteri specificamente tracciati dal

legislatore, il quale ha previsto che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito senza discriminazione e nel rispetto della dignità di ogni persona e può essere limitato solo in caso che dallo svolgimento possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti (art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2022). È altresì previsto che non può costituire ostacolo all'accesso né la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022).

Ai sensi dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., il giudice è chiamato ad effettuare una duplice valutazione. Deve innanzitutto verificare l'utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. Le Sezioni unite hanno chiarito che "La nozione di "utilità" del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 D.Lgs. n. 150 del 2022)" (Sez. U. Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit.).

L'ulteriore valutazione cui il giudice è tenuto attiene all'assenza di pericoli per gli interessati, e cioè di rischi per la loro incolumità, nonché per l'accertamento processuale, in ragione della possibilità di compromettere la genuinità della prova.

2.3. Nessun rilievo preclusivo assume la mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare a tale programma. Non solo l'accesso al programma è volontario e facoltativo per tutti gli interessati, ivi compresa la vittima del reato (art. 45, lett. a, D.Lgs. n. 150 del 2022), ma è altresì specificamente previsto che detto programma possa svolgersi anche con la vittima ed. "aspecifica" o "surrogata", cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53).

Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la mediazione con vittima aspecifica (o surrogata), ossia tra una vittima e una persona che ha commesso un reato analogo ma diverso rispetto a quello per cui si procede. Si è al riguardo precisato che "Si tratta della "surrogate victim" presente nella letteratura internazionale ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della "vittima aspecifica". La vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è vittima, ancorché vittima di un reato e non del reato. La possibilità di offrire la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, sussistendone l'interesse, la volontà ed il consenso libero e informato, anche alla vittima di un reato diverso - magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede -, è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale'".

Tale previsione, invero, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di evitare che il dissenso della vittima diretta operi come veto assoluto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa e risulta comunque coerente con l'obiettivo perseguito di responsabilizzazione dell'autore del reato, obiettivo che può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da

mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa in concreto dalla specifica condotta.

In ogni caso, l'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che la valutazione ai fini dell'avvio al programma di giustizia riparativa debba avvenire nel contraddittorio, prescrivendo che siano "sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato", evidentemente al fine di verificare l'utilità del programma in relazione ai dati fattuali riferiti al caso concreto.

Da ciò discende anche che per consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della richiesta avanzata dall'interessato, è necessario che questo alleghi gli specifici elementi di fatto idonei a verificare l'utilità dello svolgimento del programma ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit.).

2.4. Lo svolgimento del programma di giustizia riparativa ha delle ricadute sul processo penale, determinando effetti sostanziali che si traducono o nell'estinzione del reato (art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.), o nella più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che l'art. 58, D.Lgs. n. 150 del 2022 dispone che il giudice valuta l'eventuale esito riparativo anche ai fini di cui all'art. 133 cod. pen. Come puntualizzato dalla più volte richiamata pronuncia delle Sezioni unite, si tratta di effetti che presentano un margine di aleatorietà e imprevedibilità, non essendovi alcuna garanzia né che si procederà al programma, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, attesa la piena autonomia riconosciuta ai mediatori in ordine alla fattibilità del programma, nonché alla scelta e alla tempistica dello stesso; essi sono solo tenuti ad inviare all'autorità giudiziaria comunicazioni sullo stato del programma (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2022) e, al termine, una relazione con la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto (art. 57, comma 1 decreto cit. e art. 129-bis comma 5, cod. proc. pen.).

2.5. Così delineato il quadro dei principi che presiedono al sistema della giustizia riparativa, ritiene il Collegio che nel caso di specie essi siano stati disattesi.

La Corte territoriale ha escluso che il ricorrente potesse essere ammesso al programma di giustizia riparativa a causa della mancanza di consenso e quindi di partecipazione della vittima, nonché della genericità dell'istanza, difettando la esplicitazione delle finalità di coinvolgere vittime surrogate.

Tale motivazione risulta senz'altro eccentrica rispetto ai criteri cui deve attenersi il giudice ai fini della decisione in ordine alla richiesta di avvio al programma di giustizia riparativa.

Come si detto, la possibilità che questo si svolga anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede è espressamente contemplata dall'art. 53, lett. a), D.Lgs. n. 53 del 2022, rientrando tra le modalità di articolazione concreta del programma di giustizia riparativa, di tal che la mancanza di consenso della vittima non idoneo a precluderne l'accesso.

Inoltre, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente non è affatto generica, avendo dettagliato sia il percorso dal medesimo compiuto, anche attraverso la realizzazione di condotte risarcitone in favore della persona offesa, sia in ragione della dichiarata disponibilità a riparare le ulteriori conseguenze dannose delle proprie condotte, nonché della volontà di accedere ad un programma finalizzato alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto.

In ogni caso la valutazione operata dalla Corte territoriale risulta del tutto astratta e generica, avendo omesso di attivare il necessario contraddittorio, sentendo le parti interessate, come espressamente previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., proprio al fine di acquisire gli elementi indispensabili a compiere quel giudizio prognostico in ordine alla utilità del programma e alla assenza di pericolo concreto cui il giudice è chiamato.

2.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d'Appello perché compia un nuovo giudizio in ordine alla istanza di accesso alla giustizia riparativa avanzata dall'imputato, attenendosi ai principi sopra delineati.

Resta assorbita la censura concernente il trattamento sanzionatorio.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974; v. anche Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820 - 01,).

Sussiste tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando il mezzo di prova richiesto sia decisivo nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze o sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello; è pertanto incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487-01), come è avvenuto nel caso di specie.

Si è al riguardo precisato che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex plurimis Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01).

3.2. Nel caso in esame, con motivazione sintetica ma adeguata, la sentenza impugnata ha chiaramente dato conto delle ragioni per cui ha rigettato la richiesta di acquisire gli atti di altro

procedimento conclusosi con un decreto di archiviazione, ritenendola generica e non necessaria ai fini della decisione.

Trattasi invero di motivazione non illogica, posto che - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - le condotte persecutorie contestate al ricorrente sono tutte successive all'interruzione della relazione intrattenuta con la persona offesa, sicché risultano irrilevanti le motivazioni che hanno condotto la donna a decidere di interrompere la relazione con l'imputato.

4. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 660 cod. pen.

4.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029 - 01; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601 - 01).

Con specifico riguardo alla configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027 -01). Invero, il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro (cfr. Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280331 - 01), uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, De Guglielmo, Rv. 248412-01). Pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Sez. 5, n. 29872 del 19/05/2011, L., Rv. 250399 - 01; Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, PC, Rv. 262517 - 01).

Questa Corte regolatrice ha precisato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764). Più in generale, detta prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314).

4.2. Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha puntualmente dato conto della condizione di timore

che le condotte tenute dall'imputato, consistite in minacce di morte e di lesioni, in ingiurie e in ripetute molestie, avevano determinato nella persona offesa, escludendo che il momentaneo riappacificamento potesse escludere l'abitualità del reato. Tale conclusione risulta coerente con le emergenze istruttorie ed è conforme ai principi affermanti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020, I., Rv. 279111 - 01).

5. Deve infine essere disposto - ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato accesso dell'imputato alla giustizia riparativa e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2026.